

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 3168-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

*(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15 del regolamento)
presentata alla Presidenza il 3 dicembre 2002*

(Relatore: **AMORUSO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 19 settembre 2002 (v. stampato Senato n. 1510)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E, *AD INTERIM*, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(**BERLUSCONI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**TREMONTI**)

E CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(**ALEMANNI**)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 settembre 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3168 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento,

adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

AMORUSO, *Relatore.*

ALLEGATO

Nel corso dei lavori della 4^a sessione della Conferenza internazionale dei Paesi membri dell'*Office international de la vigne et du vin* (O.I.V.), tenutasi a Parigi il 3 aprile 2001, è stato adottato il testo finale dell'Accordo concernente la creazione della « Organizzazione internazionale della vigna e del vino » sulla base dell'adattamento al nuovo contesto internazionale delle missioni, dei mezzi umani, materiali, di bilancio, delle procedure e regole di funzionamento dell'*Office international de la vigne et du vin* (O.I.V.) istituito con l'*Arrangement* in data 29 novembre 1924.

La necessità di adattamento è derivata essenzialmente dal diverso assetto interno che l'Organismo intergovernativo ha assunto negli ultimi anni. Nel 1924 l'Italia è stata uno degli 8 membri fondatori insieme alla Francia ed ad altri Paesi produttori europei. Attualmente ne fanno parte 45 Paesi.

Il nuovo contesto nella cooperazione internazionale, a seguito degli accordi in sede OMC (Organizzazione mondiale del commercio), ha determinato, inoltre, l'esigenza di rivedere il ruolo che questo Organismo intergovernativo deve svolgere nell'affrontare i problemi scientifici tecnici ed economici del settore vitivinicolo, sia in rapporto ai Paesi che ne sono membri che in relazione alle altre Organizzazioni internazionali con le quali si raffronta.

L'Accordo rappresenta, in concreto, il compendio di realtà produttive e commerciali diverse di Paesi produttori vitivinicoli tradizionali (Francia, Spagna e Portogallo) e di Paesi tradizionalmente consumatori, da poco tempo anche produttori. Si è raggiunto un comune intento di rinnovamento finalizzato a valorizzare il ruolo scientifico e tecnico dell'O.I.V. affinché venga riconosciuta una competenza specifica di settore nell'ambito di altre Organizzazioni internazionali quali la Commissione *Codex alimentarius* della FAO, l'OMC (Organizzazione mondiale del commercio) e l'OMPI (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale).

Gli aspetti sostanzialmente innovativi del nuovo Accordo sono evidenziati nei seguenti articoli:

a) *Articoli 1 e 2 - Obiettivi ed attribuzioni*

L'« Organizzazione internazionale della vigna e del vino » si sostituisce all'*Office international de la vigne et du vin* proseguendone l'attività definita nell'Accordo istitutivo del 1924 ma rinnovandola sulla base del nuovo ruolo assunto di Organismo intergovernativo di carattere scientifico e tecnico di competenza riconosciuta per i settori della vite, del vino, delle bevande a base di vino, delle uve da tavola, uve secche e degli altri prodotti ottenuti dalla vigna.

Tale attività dovrà essere svolta nell'interesse dei produttori e dei consumatori assistendo le altre Organizzazioni internazionali per questioni attinenti alla viticoltura ed enologia, nell'ambito degli Accordi *Trips*, in materia di indicazioni geografiche e denominazioni di origine, pratiche enologiche ed aspetti nutrizionali e di salute.

b) *Articolo 3 - Organi dell'O.I.V.*

Gli organi interni ricalcano quelli già previsti nel precedente *Arrangement* fatta eccezione per il Comitato di coordinamento del quale ne è stata ampliata la composizione e precisate le competenze. L'Assemblea generale è l'organo supremo che può delegare talune funzioni al Comitato esecutivo ed al Comitato di coordinamento.

È stato introdotto un « Piano strategico » delle attività dei diversi organi scientifici (Gruppi esperti, Sottocommissioni, Commissioni e Comitato tecnico-scientifico) che periodicamente deve essere approvato dall'Assemblea generale.

c) *Articoli 4 e 5 - Diritto di voto e Processo decisionale*

La base decisionale delle risoluzioni scientifiche nella Assemblea generale è, in *primis*, il « consenso ». Ciò affinché le risoluzioni che scaturiscono dal lavoro degli esperti scientifici dell'O.I.V. rappresentino effettivamente l'espressione di decisioni consensualmente accettate sia dai Paesi produttori tradizionali che dai nuovi produttori emergenti e dai Paesi consumatori. L'obiettivo del consenso viene ricercato, qualora necessario, anche attraverso una procedura di rinvio di un anno, da parte del presidente dell'O.I.V., alla successiva Assemblea generale per le risoluzioni sulle quali è necessario svolgere una ulteriore attività di riavvicinamento di posizioni contrapposte. Nel caso in cui non si riesca a raggiungere il consenso neppure in questa seconda fase, si procede ad un voto a maggioranza qualificata dei due terzi più uno dei membri presenti o rappresentati, fatta salva la possibilità di ricorrere al veto motivato da interessi nazionali essenziali, avallato successivamente da una autorità politica del proprio Paese.

Il voto a maggioranza qualificata ponderata, che tiene conto della maggiore o minore importanza dei Paesi contribuenti, è utilizzato per tutte le elezioni di:

Presidente dell'O.I.V.;

Presidente di Commissioni e Sottocommissioni;

Direttore generale;

e votazioni relative al *budget* e alle contribuzioni finanziarie dei membri.

L'Italia e la Francia, in quanto Paesi *leader*, in seno all'O.I.V., per volumi di produzione e di esportazione, sono i maggiori Paesi contribuenti al bilancio della Organizzazione di cui ne consegue il più elevato peso ponderale nelle votazioni per numero di voti esprimibili (2 voti di base + 9 voti addizionali).

Tutti i membri hanno un numero di voti di base uguali a 2, ai quali si sommano voti aggiuntivi determinati sulla base di criteri obiettivi di produzione, superficie, consumo apparente (Produzione - Esportazione - Importazione), che attribuiscono un posto relativo a ciascuno Stato membro nel settore vitivinicolo, tenuto conto delle modalità previste negli Allegati I e II che costituiscono parte integrante dell'Accordo.

Rilevante novità è l'inserimento della lingua italiana insieme a francese, inglese e spagnolo con le medesime modalità di finanziamento che graveranno al 100 per cento sul bilancio dell'O.I.V..

La previsione della lingua italiana consentirà una più ampia diffusione delle decisioni adottate agli operatori della filiera ed agevolerà l'interscambio di informazioni con il mondo scientifico.

d) Articolo 8 - Partecipazione di organizzazioni internazionali e inter-governative

È stato introdotto il principio in base al quale una organizzazione internazionale come l'Unione europea, ora osservatore, può diventare membro dell'O.I.V. a tutti gli effetti, sulla base di condizioni che dovranno essere fissate in seguito sia per quanto riguarda la rappresentatività dei suoi membri che la determinazione della contribuzione.

e) Articolo 11 - Capacità giuridica della Organizzazione

Viene riconosciuta all'Organizzazione, così come previsto nell'Accordo istitutivo dell'O.M.C., una capacità giuridica limitata allo svolgimento delle proprie funzioni, esercitabile relativamente ai suoi membri solo se accordata dagli stessi.

Dati statistici

La superficie viticola mondiale (dato O.I.V. provvisorio 1999) si attesta su 7.864.000 di ettari di cui 4.312.000 sono coltivati nell'Unione europea che rappresenta il bacino viticolo prevalente a livello mondiale (- il 54 per cento di quella mondiale).

In Italia, la superficie viticola complessiva delle superfici destinate ad uve da mensa, rappresenta l'11 per cento di quella mondiale ed oltre il 20 per cento di quella dell'Unione europea.

Su percentuali simili si collocano le superfici vitate di Francia e Spagna con le quali l'Italia condivide una posizione *leader* nel settore.

La produzione mondiale di vino (dato O.I.V. provvisorio 1999) è stata di 283,5 milioni di ettolitri e nell'Unione europea di circa 184,7 milioni di ettolitri (il 65 per cento di quella mondiale).

La produzione italiana nel 1998 ha rappresentato il 20 per cento di quella mondiale ed oltre il 30 per cento di quella della Comunità europea. La Francia nel 1999 si è attestata su percentuali simili a quelle italiane.

Il volume delle esportazioni a livello mondiale vede tra i cinque Paesi *leader* nelle esportazioni (Italia, Francia, Germania, Spagna e Portogallo) un 28 per cento dell'Italia sul totale mondiale nel 1999 alla pari con la media degli anni 1991-1995, leggermente superiore alla media degli anni 1986-1990. La Francia mantiene percentuali di esportazione in volume di qualche punto inferiore.

Questi brevi note statistiche dimostrano il ruolo preminente che svolge l'Italia nel settore vitivinicolo europeo e mondiale.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge A.C. 3168 concernente la Ratifica Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino;

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che la lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2002.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 443.880 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0036680